

10849

18/11/2011

Identificativo Atto n. 356

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI  
LODI, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

## **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE**

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47, comma 4, ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";

VISTE altresì:

- la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Provincia di Lodi, valido anche nel settore lodigiano del parco regionale dell'Adda Sud e nelle riserve regionali poste in provincia di Lodi, pervenuta in data 4 luglio 2011 con nota prot. F1.2011.0013446 per l'acquisizione del prescritto parere regionale;
- la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Provincia di Lodi, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 9034 del 23.09.2010;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici della Provincia di Lodi della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2012-2021, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, che dispone che nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati nel paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/2439 del 9 novembre 2011 "Determinazioni in

merito al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi” con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano le formazioni forestali irrilevanti di cui all’art. 14 della d.g.r. 2024/2006;

VISTI la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

## **D E C R E T A**

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi per il periodo 2012-2021, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

a) nella Parte “Norme di Attuazione” della Provincia di Lodi:

- 1) all’Art. 3 “Ambito di applicazione” il periodo: «L’Autorità Forestale, durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l’esistenza o inesistenza di boschi, o l’appartenenza di aree boscate, anche di nuova formazione, alla categoria bosco anche su superfici non identificate come tali nella citata cartografia. Tali accertamenti non costituiranno variante al presente Piano fino alla sua prima revisione, ma sono recepiti d’ufficio nell’inventario forestale provinciale e nel relativo sistema informativo territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 degli Indirizzi Normativi del PTCP.» è sostituito dal seguente: «Qualora l’ente forestale accertasse errori nella perimetrazione delle superfici a bosco o errori nella determinazione delle categorie o tipologie forestali, si procederà ad una rettifica del piano con provvedimento del competente dirigente, senza necessità di acquisizione di parere regionale»;
- 2) l’Art. 6 “Piani di gestione dei siti Natura 2000” è sostituito dal seguente: « Il PIF attribuisce ai piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, presenti sul territorio provinciale, redatti ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat), come integrata dal DPR 8 settembre 1997 n. 357 e dai successivi

provvedimenti normativi, valenza di strumento di governo delle aree protette. Eventuali richieste di deroga alle Norme Forestali Regionali potranno essere presentate alla Giunta regionale, per l'approvazione, tramite il PIF, il quale recepisce gli indirizzi selvicolturali e gestione dei boschi esplicitati nelle relazioni tecniche d'accompagnamento dei siti redatte dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, per conto di Regione Lombardia e nei piani di gestione dei Siti Natura 2000. Come previsto dalla normativa forestale vigente e dalla d.g.r. n. n. 9/2439 del 9 novembre 2011, per l'intera vigenza del Piano d'Indirizzo Forestale i tagli e le attività selvicolturali nelle aree della rete Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione di cui all'art. 9 bis»;

- 3) all'Art. 8 "Classificazione soprassuoli" l'ultimo periodo «Rimangono comunque operative per l'Autorità Forestale in qualsiasi momento, ai fini del riconoscimento del bosco ai sensi di legge, ogni disposizione di legge con le relative implicazioni giuridiche» è sostituito dal seguente: «In caso di errori alla perimetrazione del bosco, si procederà come previsto dalla d.g.r. 8/7728/2008 a proposito dei passaggi di scala oppure con provvedimento di rettifica a firma del competente dirigente dell'amministrazione provinciale.»;
- 4) l'art. 9 "indirizzi selvicolturali e gestione dei boschi" è sostituito dal seguente: «Il PIF individua e descrive per ogni tipologia forestale presente sul territorio, specifici indirizzi selvicolturali (paragrafo 2.2.1) che, come previsto da d.g.r. n. 9/2439 del 9 novembre 2011, sono vincolanti nei seguenti sei casi:
  - a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del r.r. n. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
  - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 del r.r. n. 5/2007;
  - c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis del r.r. n. 5/2007;
  - d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter del r.r. n. 5/2007;
  - e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
  - f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.Per la gestione dei boschi è obbligatorio attenersi a quanto previsto dalle Norme

Forestali Regionali (r.r. n. 5/2007).»;

- 5) l'Art. 9 bis "Indirizzi selvicolturali e gestione dei boschi" deve essere modificato recependo integralmente ed esclusivamente le deroghe al r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" approvate con d.g.r. n. 9/2439 del 9 novembre 2011, stralciando ogni altra modifica proposta;
- 6) all'Art. 11 "trasformazione dei boschi" il secondo e terzo periodo che citano: «Le procedure di rilascio delle autorizzazioni forestali alla trasformazione sono conformi ai criteri regionali sanciti dalla DGR n. 8/3002 del 27/07/2006. Dette autorizzazioni sono subordinate all'assunzione, da parte dei richiedenti, di un impegno a realizzare interventi compensativi nella misura prescritta dal successivo art. 13. In tutto il territorio provinciale è vietata la trasformazione dei boschi. In deroga al principio generale, l'autorizzazione alla trasformazione può essere concessa dalle autorità preposte (l'Amministrazione provinciale, ovvero il Consorzio di gestione del Parco Adda Sud, negli ambiti di rispettiva competenza), previa valutazione delle possibili alternative, esclusivamente per:» sono così sostituiti: «Le procedure di rilascio o diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco sono conformi ai criteri regionali approvati con d.g.r. 8/675/2005 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Le eventuali autorizzazioni sono subordinate all'assunzione, da parte dei richiedenti, di un impegno a realizzare interventi compensativi nella misura prescritta dal successivo art. 12. In tutto il territorio provinciale è vietata la trasformazione dei boschi, salvo casi limitati autorizzati dall'ente forestale competente, previa valutazione delle possibili alternative, esclusivamente per:»;
- 7) all'Art. 11 "trasformazione dei boschi" le parole: «opere di pubblica utilità» sono sostituite dalle seguenti: «opere pubbliche, opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico e reti di pubblica utilità»;
- 8) all'Art. 11, il punto f) è sostituito dal seguente: «interventi nelle seguenti tipologie forestali: Robinieto puro e formazione di *Amorpha fruticosa*, purché la loro attitudine funzionale, ai sensi del presente Piano, sia riconducibile ad una delle seguenti

categorie: "Funzione produttiva" oppure "Funzione ricreativa-turistica".»;

- 9) all'Art. 12 "Interventi compensativi" le parole: «in considerazione dell'insufficiente coefficiente di boscosità provinciale, il rapporto di compensazione da applicare non può essere inferiore a 5 nel caso il disboscamento ricada nelle seguenti Unità di Piano» sono sostituite dalle seguenti: «in considerazione dell'insufficiente coefficiente di boscosità provinciale, il rapporto di compensazione da applicare è pari a 1:5 nel caso il disboscamento ricada nelle seguenti Unità di Piano»;
- 10) all'Art. 12 "Interventi compensativi" le parole: « Il rapporto di compensazione non può essere inferiore a 4 per interventi di disboscamento realizzati nel restante territorio provinciale.» sono sostituite dalle seguenti: « Il rapporto di compensazione è pari a 1:4 per interventi di disboscamento realizzati nel restante territorio provinciale.»;
- 11) all'Art. 12 "Interventi compensativi" l'ultimo periodo: « Gli interventi di compensazione dovranno essere realizzati preferibilmente sulle superfici forestabili individuate nella Carta dinamica delle superfici forestabili e dei progetti strategici e/o in attuazione degli Indirizzi Strategici di cui al successivo art. 19» è sostituito dal seguente: «Gli interventi di compensazione dovranno essere realizzati preferibilmente sulle superfici forestabili individuate nella Carta dinamica delle superfici forestabili e dei progetti strategici e/o in attuazione degli Indirizzi Strategici di cui al successivo art. 18.»;
- 12) all'Art. 15 "Formazioni forestali fuori foresta" il terzo capoverso che recita: «In particolare il taglio di filari e siepi in tutto il territorio comunale deve essere autorizzato rispettivamente dal Parco Regionale dell'Adda Sud, entro i confini di sua competenza, e delle Amministrazioni comunali, competenti per territorio, per le aree esterne ai confini del Parco Regionale. L'autorizzazione al taglio è subordinata all'imposizione dell'obbligo di reimpianto, non necessariamente nello stesso sito.» è così sostituito: «Raccomandazioni e obblighi di tutela, la conservazione e potenziamento di queste formazioni forestali sono da promuovere a livello comunale nel Piano delle Regole e con apposito Regolamento del verde. Il taglio di filari e siepi ovvero il loro sradicamento ed eliminazione in tutto il territorio provinciale è regolato rispettivamente dal Parco Regionale dell'Adda Sud, entro i confini di sua pertinenza,

sulla base delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco stesso e, per le aree esterne ai confini del Parco, delle Amministrazioni comunali, competenti per territorio, che provvederanno in merito attraverso l'adozione di un regolamento comunale del verde pubblico e privato, privilegiando la procedura dell'autorizzazione soggetta a silenzio assenso. L'abbattimento di alberi singoli, in gruppo o filare, siti in ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004 dovrà essere preliminarmente autorizzato dall'Ente preposto alla tutela, salvo il caso di sostituzione di piante morte o gravemente ammalate con alberi della stessa specie e varietà»;

13) all'Art. 16 "Lotta obbligatoria al Cancro Colorato del Platano" sono aggiunte le seguenti parole: «Nel caso di platani posti in bosco, la comunicazione è assolta mediante la presentazione dell'istanza di taglio»;

14) l'Art. 17 "Specie arboree invadenti e specie autoctone raccomandate" è sostituito dal seguente: «Nella gestione forestale è obbligatorio il contenimento delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità, riportate nell'allegato B del r.r. 5/2007. L'uso di piante nei rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti e altre attività selvicolturali deve rispettare quanto previsto dal r.r. 5/2007, in particolare articoli 49 e seguenti.»;

15) dopo l'Art. 17 è inserito il seguente Art. 17bis: «Art. 17bis - Utilizzo di fondi pubblici. Sono finanziabili con fondi pubblici, compresi la realizzazione di interventi compensativi, esclusivamente:

- gli interventi indicati negli indirizzi selvicolturali del presente piano di indirizzo forestale;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
- gli interventi di prevenzione del rischio di incendio, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
- gli interventi di creazione di nuovi boschi (imboschimenti), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;

- piani di assestamento forestale su almeno cento ettari di superficie boscata, ma solo uno per proprietario o conduttore, singolo o associati;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Il PIF individua le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi per la definizione di punteggi di priorità.

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008 sono usati in via prioritaria per le attività di formazione, informazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.»;

16) dopo l'Art. 18 è inserito il seguente Art. 18bis: «Art. 18bis - Classi di priorità per l'erogazione di contributi e per la realizzazione di interventi compensativi.

Nell'erogazione di contributi pubblici e nell'esecuzione di interventi compensativi, si seguono le seguenti priorità di merito:

- a) azioni volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'indirizzo strategico 1;
- b) in subordine azioni volte a favorire il raggiungimento gli obiettivi di cui all'indirizzo strategico 4;
- c) in caso di interventi di gestione di boschi esistenti, sono prioritari gli interventi nelle seguenti tipologie forestali (in ordine di priorità decrescente): Querceto carpino della pianura alluvionale, Querceto di farnia dei greti ciottolosi e Querceto di farnia in golena, Alneto di Ontano nero, Querceto carpino collinare, altre tipologie forestali».

b) in tutto il piano, sostituzione:



1. dei riferimenti alla d.g.r. 3002/2006 con quelli alla d.g.r. 675/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  2. delle parole "autorità forestale" con "ente forestale";
- c) modifica della parte del regolamento attuativo, recependo integralmente ed esclusivamente le deroghe al r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" approvate con n. 9/2439 del 9 novembre 2011 e stralciando ogni altra modifica proposta; inoltre, modifica del regolamento di piano, con riferimento al testo vigente del r.r. 5/2007;
- d) consegna a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l'approvazione definitiva del PIF, di una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file", opportunamente rettificata, al fine di recepire le prescrizioni del presente decreto;
2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per gli interventi compensativi contenute nel Piano di indirizzo forestale e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, fungono come "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per tutte le istanze di trasformazione del bosco presentate all'ente forestale dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi;
  3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
  4. di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Lodi (Settore Agricoltura e Foreste, Settore Ambiente, Settore Territorio e Urbanistica), al Parco regionale dell'Adda Sud, agli enti gestori di riserve regionali interessati, all'ERSAF e all'Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020" di Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura  
Dott. Roberto Carovigno